

TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO PRESIDENTE

DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO GIUDICE

DOTT. MANUELA ELBURGO GIUDICE

R.G. 559/2013

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Tribunale,

vista l'istanza di fallimento depositata dall'Azienda presso il Tribunale di

Modica il 25.3.13 e successive note autorizzate del 30.7.13;



viste le memorie difensive depositate dall'Azienda nella precedente fase


avanti al Tribunale di Modica ed avanti questo tribunale in data 13.12.13;

considerato che i crediti azionati dall'Impresa ricorrente e posti a base dell'istanza di fallimento sono attualmente o non più esistenti o non provati;

rilevato invero quanto al credito di € 45.615,83, fondato sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova n. 1360/13 (doc. 5 resistente), che tale credito è stato interamente soddisfatto in seguito all'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. del Tribunale di Modica in sede esecutiva in data 27.6.13 (doc. 10 resistente);

rilevato quanto al credito di € 50.000,00, fondato sul decreto ingiunto, non provvisoriamente esecutivo e tempestivamente opposto, concesso sempre da questo Tribunale n. 5659/12 sulla base della fattura n.2 del 9.6.12 emessa dalla società ricorrente nei confronti dell'azienda agricola convenuta per vendita di uva (doc. 3 ricorrente), che si tratta di credito contestato da quest'ultima con lettera del 27.11.12 (doc. 13 di parre convenuta), e quindi pagato solo in





relazione alla minor quantità di uva riconosciuta come effettivamente fornita per l'importo complessivo di € 8000,00;

considerato che, nonostante la suddetta contestazione, nessuna prova parte ricorrente ha non solo fornito ma neppure allegato al fine della dimostrazione dell'esistenza del credito rivendicato, data l'irrelevanza al riguardo della sola produzione della fattura di propria emissione;

ritenuto pertanto che difetta la legittimazione attiva ex art. 6 L.F. della ricorrente;

considerato altresì fondata, sulla base dei dati probatori acquisiti in atti, anche l'eccezione di non assoggettabilità al fallimento dell'Azienda convenuta quale imprenditore agricolo;

ritenuto in generale che la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, ove non sia previsto diversamente dalla legge (come è per i parametri di cui all'art. 1, comma 2, L.F.), deve essere dimostrata dalla parte ricorrente;

considerato pertanto che era onere dell'Azienda dimostrare la qualifica di imprenditore commerciale dell'Azienda resistente;

considerato che tale onere probatorio non è stato minimamente assolto, essendosi limitato il ricorrente ad affermare che il convenuto venderebbe solo uva prodotta da altri ed, in particolare, dalla propria Azienda Agricola che coltiverebbe i terreni in proprietà del resistente siti a Scicli, producendo a supporto di tali affermazioni esclusivamente l'ordinanza emessa dal Tribunale di Modica, in sede possessoria, il 2.3.13, che ha disposto la reintegrazione del Di Pietro nella detenzione dell'area di terreno di circa ha 5 sita in Scicli e di proprietà del Loro;

rilevato come per contro dalla documentazione prodotta in atti dal resistente emerge che:

l'estensione complessiva dei terreni in di sua proprietà sia di circa 30ha, di cui ha 14 circa relativi alla coltivazione dell'uva da tavola in serra, ha 1,20 destinati ad oliveto, ha 3,55 ad arboreto con coltivazioni erbacee, ha 8 seminativi – ma attualmente incolti cfr. memoria difensiva - e gli altri ettari a coltivazioni minori o lasciati incolti (doc. 15); che il fatturato

complessivo realizzato dal per la vendita dell'uva prodotta si è attestato, al


netto dell'IVA, in € 526.923,00 nel 2013, in € 384.580,00 nel 2012, in € 225.756,00 nel 2011 ed in € 406.146,00 nel 2010, come da fatture prodotte in atti (doc.ti 16-17); che i costi di gestione sostenuti per tale coltivazione sono stati pari ad € 211.000,00 negli anni 2010, 2011 ed ad € 231.000,00 nel 2012, come da dichiarazioni del commercialista dott.ssa prodotte avanti al Tribunale di Modica;

considerato come del resto la produzione di uva in serre nei terreni del convenuto emerge inequivocabilmente dal verbale di pignoramento mobiliare del 23.5.13, eseguito su istanza dello stesso ricorrente, ove l'ufficiale giudiziario ha sottoposto a vincolo " il frutto pendente (uva da tavola) che andrà raccolto entro le sei settimane da oggi" per un importo complessivo di € 112.290,00 (doc. 7);

considerato che, ex art. 2135 c.c., il carattere agrario di un'attività trova la sua ragione giustificatrice nel collegamento con un ciclo biologico indipendentemente dal ruolo svolto nel ciclo medesimo dal fattore terra, sì che devono considerarsi agricole non solo tutte le attività che utilizzano o anche solo possono utilizzare un fondo, ma anche quelle che mirano a curare o sviluppare anche una sola fase di un ciclo biologico, animale o vegetale;

ritenuto pertanto che nessun dubbio vi può essere in ordine al carattere agrario delle coltivazioni svolte in serra o in capannoni, così come quelle, aeroponiche o idroponiche, svolte fuori terra perché ciò che rileva, ai fini dell'esonero dal fallimento, è la partecipazione diretta dell'imprenditore alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase dello stesso, indipendentemente dalle modalità organizzative ed esecutive seguite, risultano così qualificabili come agricole anche le coltivazioni di piante in serra e gli allevamenti di animali in batteria all'interno di capannoni, senza che abbiano rilievo le dimensioni e l'entità dell'organizzazione dell'attività di impresa (cfr. appello Torino 26.10.2007);

rilevato che ai sensi del novellato art. 2135 c.c. sono da considerarsi come attività connesse a quelle agricole tutte le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che



abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;

ritenuto in altri termini che affinché si possa essere qualificati come imprenditori agricoli occorre che l'attività presa in considerazione, obiettivamente commerciale, sia esercitata da un soggetto che è imprenditore agricolo;

ritenuto che nel caso di specie, alla luce degli elementi probatori acquisiti in atti e sopra riportati, Loro Silvano deve essere qualificato come imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.;

ritenuto che la richiesta di C.T.U. diretta ad accertare la natura dell'attività esercitata dall'azienda del convenuto formulata da parte ricorrente non merita accoglimento non avendo lo stesso fornito alcun elemento idoneo a comprovare i propri assunti;

considerato infine che la qualifica di imprenditore agricolo del resistente è ulteriormente confermata dall'attestazione rilasciata il 13.12.12 dal Comune di (doc 1 bis);

ritenuto quindi che il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché dell'ulteriore importo in via equitativa di € 3000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., per avere insistito nell'istanza nonostante l'inesistenza e/o la mancata prova dei crediti azionati;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di fallimento proposta dall'Azienda Agricola nei confronti dell'Azienda Agricola ;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.000,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, nonché al pagamento ex art. 96, comma 3, c.p.c. della somma di € 3.000,00.

Si comunichi

Padova, li 9.1.13

IL PRESIDENTE

(dott. C. Santinello)